

Regione Toscana
Bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi della Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 "Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002"

Alla Regione Toscana

Direzione Generale della Giunta Regionale

Settore Comunicazione, Cerimoniale ed Eventi

Piazza Duomo, 10

Palazzo Strozzi Sacratì

50122 FIRENZE

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI AIUTI "DE MINIMIS"
(ex art. 6 REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 – GU L 352 del 24/12/2013)

Il sottoscritto _____ - Codice Fiscale _____ - nato a _____
il _____ e residente in _____,
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ Codice
Fiscale _____ con sede legale in _____,

PRESO ATTO

Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) n. 1407 del 18 Dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24/12/13) ha stabilito:

Che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;

Che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione.

Che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada) devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

Che la regola "de minimis" di cui al suddetto Regolamento n.1407/2013 non è applicabile:

agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con

l'attività d'esportazione;
agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00=, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente Regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale

DICHARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l'Impresa rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;

che l'Impresa rappresentata non ha beneficiato, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", per un importo superiore a € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada);

(barrare la casella interessata)

L'impresa rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime "de minimis".

Oppure

L'impresa rappresentata ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

[illegible]